



Repertorio n. 17.712

Raccolta n. 8.720

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

16.2.2026

Il giorno sedici febbraio duemilaventisei.

In Napoli nel mio studio alla via Cavallerizza 60.

Avanti a me Benedetto Giusti, notaio in Napoli con ufficio alla via Cavallerizza 60, iscritto al Collegio Notarile dei distretti riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola,

è presente:

- Vittorio de FRANCISCIS nato a Napoli il 3 ottobre 1951 e residente in Napoli in piazza San Domenico Maggiore n. 17, codice fiscale DFR VTR 51R03 F839T, nella qualità di Presidente del Consiglio direttivo della associazione

Registrato a Napoli 1
il 19 febbraio 2026

**"Centro per l'Archeologia Alfonso de Franciscis e Mario
Napoli E.T.S."**

con sede in Caserta, presso il Palazzo de Franciscis, al Largo de Franciscis, sito in via Cannello 45 (CAP 81100), avente numero di Codice Fiscale 93140290615

autorizzato a sottoscrivere il presente atto in virtù di espressa delega nell'atto di costituzione a mio rogito del 17.9.2025 rep. 17.410/8.518, registrato a Napoli 1 in data 7.10.2025 al n. 42696/1T.

Dell'identità personale del costituito io notaio sono certo.

Lo stesso, in forza del mandato a lui conferito, e della comunicazione ricevuta da Direzione Generale Politiche Sociali, Politiche Giovanili e Sport Settore Politiche di sostegno per i Giovani, la Parità di genere e il Terzo Settore U.O.S. RUNTS, Parità di genere, Terzo Settore, Protocollo N. 0101020/2026 del 06/02/2026, procede ad apportare alcune modifiche allo statuto dell'associazione denominata

**"Centro per l' Archeologia Alfonso de Franciscis e Mario
Napoli E.T.S."**

Il costituito pertanto, in conformità delle indicazioni ricevute dal RUNTS procede alla modifica degli articoli n. 14, 17 e 27 dello statuto dell'associazione come segue

ART. 14 Perdita della qualità di Socio

14.1 La qualifica di Socio è a tempo indeterminato essendo quindi espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

14.2 La qualità di Socio è strettamente personale e viene a mancare nel caso di:

a) *Recesso*: i Soci possono ritirare la propria adesione all'Associazione inviando per iscritto le dimissioni.

b) *Esclusione*: possono essere esclusi i Soci che siano morosi, nei termini decisi dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni Anno sociale, nel pagamento delle quote associative e quelli che abbiano posto in essere atti o comportamenti che possono screditare l'Associazione o il suo

scopo.

14.3 L'esclusione è decisa dal Consiglio Direttivo, che la comunicherà all'interessato mediante raccomandata o per posta elettronica. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice.

14.4 Avverso l'esclusione, il Socio può, entro 30 giorni dalla comunicazione di cui innanzi, attivare il Collegio Arbitrale di cui in prosieguo.

14.5 La qualifica di associato è intrasmissibile.

14.6 La quota o il contributo associativo è intrasmissibile.

ART. 17 Assemblea dei Soci

17.1 L'Assemblea è composta da tutti i Soci.

Ciascun Socio ha diritto ad un voto.

Ciascun associato potrà conferire delega scritta ad altro associato.

Ciascun associato non potrà ricevere più di tre deleghe ovvero 5 qualora il numero degli associati sia non inferiore a 500.

L'Assemblea convocata può essere Ordinaria o Straordinaria.

17.2 L'Assemblea Ordinaria:

a) è convocata dal Presidente e si riunisce almeno due volte all'anno e, in qualunque momento, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali:

-- entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'esercizio passato, della relazione del Consiglio Direttivo e della relazione del Collegio dei Revisori, ove istituito, relative all'anno precedente, se non diversamente previsto;

-- entro il 30 novembre per l'approvazione del conto preventivo per l'anno successivo.

b) L'Assemblea può essere convocata, inoltre, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo (a maggioranza semplice) o il Presidente lo ritengano opportuno o quando ne facciano richiesta al Presidente, a mezzo raccomandata A.R., posta elettronica, almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto. In tal caso il Presidente ha il dovere di convocare l'Assemblea Ordinaria, senza indugio, entro 30 giorni dalla richiesta, indicando gli argomenti all'ordine del giorno. Se ciò non avvenisse il Consiglio Direttivo è titolato a sfiduciare il Presidente dell'Associazione.

c) L'Assemblea può essere convocata anche in località diversa dalla sede dell'Associazione in caso di indisponibilità della Sede o per specifiche e motivate esigenze.

d) L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, sia per la prima che per la seconda convocazione, dovrà essere inviato a tutti i Soci non meno di 15 giorni prima della prima convocazione, a mezzo di posta elettronica o altro mezzo equivalente ed è affisso in modo visibile nella sede

dell'Associazione e del sito web eventualmente dedicato.

e) L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati per delega la metà degli associati e delibera a maggioranza. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera a maggioranza.

f) In mancanza di convocazione, l'Assemblea si intende comunque valida qualora sia presente la totalità dei soci.

g) Solo per la nomina delle cariche sociali si procederà con voto segreto.

h) I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario in carica o, in sua assenza, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea tra i presenti e vengono trascritti su apposito libro dal Segretario dell'Associazione. Le delibere sono a disposizione degli associati presso la sede sociale.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

17.3 Compiti dell'Assemblea Ordinaria:

a) eleggere tutti gli organi sociali ed i suoi componenti;

b) approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività dell'Associazione svolta e da svolgere;

c) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (ove costituito);

d) stabilire le direttive di ordine generale e di indirizzo per la realizzazione degli scopi dell'Associazione;

e) discutere i conti consuntivi annuali e deliberarne l'eventuale approvazione, oltre alle relative relazioni economiche, finanziarie e patrimoniali dell'Associazione, entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'ultimo esercizio sociale. Questo termine può essere anticipato tenendo conto di eventuali cambiamenti occorsi ed imposti dalla legge nazionale inerenti le scadenze per gli adempimenti tributari obbligatori;

f) discutere le relazioni ed i conti preventivi annuali e deliberarne l'eventuale approvazione entro il 30 novembre di ciascun anno;

g) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto

dal Consiglio Direttivo e/o dal Presidente;

h) approvare i regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione oppure deliberarne delle variazioni;

i) approvare il bilancio.

17.4 Convocazione dell'Assemblea Straordinaria:

a) L'Assemblea Straordinaria viene convocata con le stesse norme che regolano l'Assemblea Ordinaria.

b) All'Assemblea Straordinaria si applicano tutte le norme che regolano l'Assemblea Ordinaria, a meno che non sia diversamente specificato.

c) L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, in prima e in seconda convocazione, quando siano presenti o formalmente rappresentati i 2/3 dei Soci.

d) L'Assemblea Straordinaria decide, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti in proprio o per delega.

e) Le decisioni dell'Assemblea Straordinaria devono essere interamente trascritte nel libro dei verbali delle assemblee, dopo essere stati redatti e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

f) Le decisioni dell'Assemblea Straordinaria, dovranno essere comunicate entro 30 giorni, a tutti i Soci, in modo da essere effettive per ogni conseguenza di legge.

17.5 Compiti dell'Assemblea Straordinaria:

a) decidere in merito alle modifiche dello Statuto;

b) decidere in merito allo scioglimento dell'Associazione, con conseguente nomina di uno o più liquidatori e della devoluzione del patrimonio;

c) decidere su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

d) scioglimento, trasformazione, fusione e scissione.

ART. 27 Scioglimento

27.1 Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria, ma la convocazione dell'adunanza per questo specifico scopo, dovrà essere effettuata, con un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi mediante mezzo telematico o raccomandata A/R .

27.2 In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o da quanto deliberato dall'Assemblea convocata per lo scioglimento.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati."

Il costituito per quanto in questo atto non modificato rinvia all'atto costitutivo dell'associazione che si **allega sub "A"**

Il Costituto mi consegna nuovo testo dello statuto così come modificato che si allega al presente verbale **sub "B"**.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto scritto a macchina da persona di mia fiducia su tre fogli per nove facciate del quale ho dato lettura, unitamente all'allegato statuto sub "B", al costituito che lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore 16.45.

Firmato: Vittorio De Franciscis - Notaio Benedetto Giusti (sigillo).

AUEGATO "A" ALLA RACC. TA N. 8.720



Notaio Benedetto Giusti
via Cavallerizza n.60 - Napoli
tel.081.418288 - fax 081.401880

Repertorio n. 17.410 Raccolta n. 8.518

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE

"Centro per l' Archeologia Alfonso de Franciscis e Mario
Napoli E.T.S."

REPUBBLICA ITALIANA

17.9.2025

Il giorno diciassette settembre duemilaventicinque.

In Napoli nel mio studio.

Innanzi a me Benedetto Giusti, notaio in Napoli, con ufficio
alla via Cavallerizza n. 60, iscritto nel ruolo del collegio
notarile dei distretti riuniti di Napoli, Nola e Torre
Annunziata,

Registrato a Napoli l
il 7 ottobre 2025
al n.42696/1T

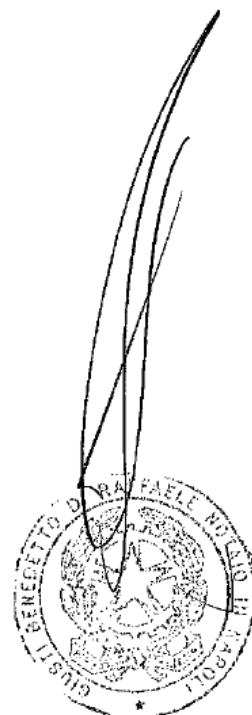
si sono costituiti

- Doriana NAPOLI nata a Napoli il 4 marzo 1957, residente in Napoli, alla via Pietro Castellino n. 115, codice fiscale NPL DRN 57C44 F839T;
- Maria Consiglia NAPOLI nata a Napoli il 4 gennaio 1951 e residente in Napoli alla via Ligorio Pirro n. 20, codice fiscale NPL MCN 51A44 F839P;
- Vittorio de FRANCISCIS nato a Napoli il 3 ottobre 1951 e residente in Napoli in piazza San Domenico Maggiore n. 17, codice fiscale DFR VTR 51R03 F839T;
- Gennaro NAPOLI nato a Napoli il 26 gennaio 1953 e residente in Torino alla via Vicenza n. 11, codice fiscale NPL GNR 53A26 F839I;
- Margherita NAPOLI nata a Napoli il 24 giugno 1954 e residente in Salerno alla via Matteo Francesco Naccarella n. 12, codice fiscale NPL MGH 54H64 F839O;
- Sebastiano NAPOLI nato a Napoli il 17 febbraio 1956 e residente in Napoli alla via Francesco Saverio Correrà n. 222, codice fiscale NPL SST 56B17 F839R;
- Lucia NAPOLI nata a Napoli il 3 gennaio 1958 e residente a Salerno alla via Valerio Laspro n. 33 , C.F. NPL LCU 58A43 F839A;
- Stefano DE CARO nato a Boscoreale (NA) il 5 aprile 1950 e residente in Baronissi (SA) alla via Carlo Pisacane n. 2 codice fiscale DCR SFN 50D05 B0760;
- Maria FISAPIA nata a Salerno il giorno 8 settembre 1946 e residente in Napoli alla via Tommaso Traetta n.28 , C.F.:PSP MRA 46P48 H703M;
- Angela PONTRANDOLFO nata a Gravina in Puglia (BA) il 21 giugno 1946 e residente in Salerno alla via Luigi Guercio n. 84 codice fiscale PNT NGL 46H61 E155Z;
- Emilia DEL FRANCO nata a Napoli il 15 giugno 1976 e residente in Napoli alla via Arangio Ruiz n. 83, codice fiscale DLF MLE 76H55 F839B.

Dell'identità personale dei costituiti io notaio sono certo.

Gli stessi mi richiedono di ricevere il presente atto
regolato dai patti che seguono.

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE



I signori Doriana Napoli, Maria Consiglia Napoli, Vittorio de Franciscis, Gennaro Napoli, Margherita Napoli, Sebastiano Napoli, Lucia Napoli, Stefano De Caro, Maria Pisapia, Angela Pontrandolfo e Emilia Del Franco, quali soci fondatori, costituiscono l'associazione denominata

"CENTRO PER L'ARCHEOLOGIA

ALFONSO DE FRANCISCIS E MARIO NAPOLI E.T.S."

ARTICOLO 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Caserta, presso il Palazzo de Franciscis, al Largo de Franciscis, sito in via Cancellò 45 (CAP 81100).

ARTICOLO 3 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 4 - OGGETTO

L'Associazione non ha scopo di lucro e si prefigge di svolgere attività atte a valorizzare il percorso culturale e scientifico intrapreso dai due archeologi Alfonso de Franciscis e Mario Napoli con particolare riguardo alle seguenti finalità:

- promozione culturale, sociale e ambientale nel campo della archeologia e dei suoi legami con il pensiero artistico e storico con l'organizzazione di incontri ed eventi con giovani artisti impegnati nel sociale;
- promozione e diffusione della cultura attraverso l'organizzazione di progetti ad alto impatto educativo e con particolare attenzione alle disabilità cognitive e fisiche;
- promozione della sostenibilità ambientale nella archeologia, tramite l'organizzazione di incontri conferenze e creazione di reti culturali;
- archeologia come promotore di Innovazione Scientifica per incoraggiare e promuovere la formazione di giovani studenti e PostDoc, europei e extraeuropei, di cui all'art. 5, comma 1, lettera g del Codice del Terzo settore, nella archeologia moderna, come vettore di innovazioni tecniche e scientifiche, favorire la pubblicazione in archeologia e la costituzione di piccole imprese giovanili e società cooperative;
- promozione attiva della ricerca scientifica di particolare interesse sociale - di cui all'art. 5, comma 1, lettera h del Codice del Terzo settore - da parte di studenti e giovani archeologi nello sviluppo del territorio per la valorizzazione e tutela del territorio con progetti ad alto impatto educativo rivolti a soggetti con disabilità;
- tutela, promozione e valorizzazione in particolare della Sede, in quanto bene culturale d'interesse artistico e storico di cui al D. Lgs. 42/2004 e successive modifiche, di cui all'art.5 comma 1 lettera f del Codice del Terzo settore ed in particolare sviluppando progetti tesi a garantire la massima accessibilità e fruibilità ai soggetti

portatori di disabilità;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo - di cui all'art. 5, comma 1, lettera i del Codice del Terzo settore.

ARTICOLO 5 - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

In conformità di quanto regolato nell'allegato statuto vengono nominati per i prossimi 3 anni, rispettivamente alle cariche:

- Vittorio de FRANCISCIS - Presidente del Consiglio Direttivo;
- NAPOLI Lucia - Vice-Presidente;
- NAPOLI Maria Consiglia - Consigliere;
- NAPOLI Gennaro - Consigliere;
- NAPOLI Margherita - Consigliere

tutti che accettano la carica.

ARTICOLO 6 - PRESIDENTE E RAPPRESENTANZA

Il Presidente è il rappresentante istituzionale della Associazione.

Egli fa parte del Consiglio direttivo, dura in carica per tre anni ed è consecutivamente rieleggibile una sola volta.

Spetta al Presidente ed, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente dell'Associazione la legale rappresentanza della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Spettano, inoltre, al Presidente ed, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice-Presidente dell'Associazione tutti i poteri di ordinaria gestione della Associazione secondo le direttive fissate dal Consiglio direttivo ed in particolare:

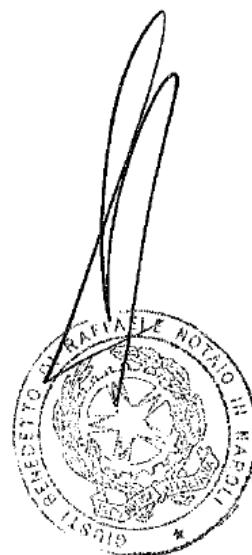
- a. convocare e presiedere il Consiglio direttivo ed il Comitato Scientifico;
- b. elaborare i piani strategici, scientifici e finanziari e sottoporli al Consiglio direttivo;
- c. proporre al Consiglio direttivo la nomina del Comitato Scientifico;
- d. proporre al Consiglio direttivo le assegnazioni di deleghe funzionali e speciali.

ARTICOLO 7 - STATUTO

L'Associazione si dichiara costituita sotto la piena osservanza delle norme contenute in questo atto e di quelle relative al funzionamento della stessa contenute nello Statuto Sociale che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante e sostanziale.

Il presidente resta sin d'ora autorizzato ad apportare a questo atto o all'allegato statuto le modifiche che ritenesse opportune o necessarie al fine di inscrivere l'associazione presso il RUNTS.

L'associazione presenterà iscrizione nel RUNTS come



associazione non riconosciuta riservandosi di richiedere il riconoscimento anche in tempo successivo.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a penna da me notaio su due fogli per sette facciate fin qui di cui ho dato lettura, unitamente all'allegato ai costituiti che lo approvano e con me notaio lo sottoscrivono, alle ore 12.00.

Firmato: Doriana Napoli - Maria Consiglia Napoli - Vittorio de Franciscis - Gennaro Napoli - Margherita Napoli - Sebastiano Napoli - Lucia Napoli - Stefano De Caro - Maria Pisapia - Angela Pontrandolfo - Emilia Del Franco - Notaio Benedetto Giusti (sigillo).

Allegato "A" al n. 8.518 dalla raccolta
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"CENTRO PER L'ARCHEOLOGIA
ALFONSO DE FRANCISCIS E MARIO NAPOLI E.T.S."

TITOLO I - COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA

ART. 1

Costituzione

È costituita in Napoli, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (di seguito indicato come "Codice del Terzo Settore" o CTS), l'associazione denominata

"CENTRO PER L'ARCHEOLOGIA

ALFONSO DE FRANCISCIS E MARIO NAPOLI E.T.S."

(di seguito anche "Associazione"), come libera associazione senza scopo di lucro, con durata illimitata nel tempo.

ART. 2

Sede

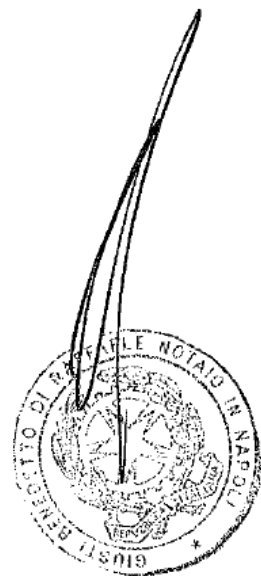
2.1 L'Associazione ha sede legale in Caserta, presso il Palazzo de Franciscis, al Largo de Franciscis, sito in via Cancellò 45 (CAP 81100).

ART. 3

Scopo

3.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e si prefigge di svolgere attività atte a valorizzare il percorso culturale e scientifico intrapreso dai due archeologi Alfonso de Franciscis e Mario Napoli con particolare riguardo alle seguenti finalità:

- promozione culturale, sociale e ambientale nel campo della archeologia e dei suoi legami con il pensiero artistico e storico con l'organizzazione di incontri ed eventi con giovani artisti impegnati nel sociale;
- promozione e diffusione della cultura attraverso l'organizzazione di progetti ad alto impatto educativo e con particolare attenzione alle disabilità cognitive e fisiche;
- promozione della sostenibilità ambientale nella archeologia, tramite l'organizzazione di incontri conferenze e creazione di reti culturali;
- archeologia come promotore di Innovazione Scientifica per incoraggiare e promuovere la formazione di giovani studenti e PostDoc, europei e extraeuropei, di cui all'art. 5, comma 1, lettera g del Codice del Terzo settore, nella archeologia moderna, come vettore di innovazioni tecniche e scientifiche, favorire la pubblicazione in archeologia e la costituzione di piccole imprese giovanili e società cooperative;



- promozione attiva della ricerca scientifica di particolare interesse sociale - di cui all'art. 5, comma 1, lettera h del Codice del Terzo settore - da parte di studenti e giovani archeologi nello sviluppo del territorio per la valorizzazione e tutela del territorio con progetti ad alto impatto educativo rivolti a soggetti con disabilità;
- tutela, promozione e valorizzazione in particolare della Sede, in quanto bene culturale d'interesse artistico e storico di cui al D. Lgs. 42/2004 e successive modifiche, di cui all'art.5 comma 1 lettera f del Codice del Terzo settore ed in particolare sviluppando progetti tesi a garantire la massima accessibilità e fruibilità ai soggetti portatori di disabilità;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo - di cui all'art. 5, comma 1, lettera i del Codice del Terzo settore.

ART. 4

Esercizio sociale

4.1 L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

TITOLO II - PATRIMONIO E RISORSE

ART. 5

Fondo comune

5.1 Il fondo comune dell'Associazione si basa sulle quote associative annuali, sulle quote di ammissione versate da nuovi Soci, sui contributi straordinari dei Soci, sulle elargizioni e/o finanziamenti effettuati da persone e/o da istituzioni nazionali, Internazionali, o dell'Unione Europea, su lasciti e donazioni, su rendite dei beni eventualmente acquisiti in proprietà, e su sponsorizzazioni di specifiche iniziative, oltre a tutte le altre forme di supporto economico e non, atte a promuovere l'Associazione nella realizzazione del proprio scopo sociale.

5.2 Salvo che non sia espressamente indicato all'atto del finanziamento, compete al Consiglio Direttivo definire l'utilizzo dei contributi ricevuti a qualunque titolo. Se il finanziamento viene vincolato ad uno specifico impiego, prima della sua accettazione il Consiglio Direttivo dovrà esprimersi sull'accettazione o meno dello stesso, valutandone la compatibilità con gli scopi e finalità dell'associazione.

5.3 I contributi versati per specifiche iniziative dovranno essere utilizzati esclusivamente per gli scopi indicati. Le eventuali eccedenze potranno essere utilizzate diversamente secondo un piano di priorità definito dal Consiglio

Direttivo dell'Associazione esclusivamente per le finalità oggetto dell'Associazione.

5.4 E' fatto espresso tassativo divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

ART. 6

Rendiconto economico e finanziario

6.1 Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede, in conformità con quanto disposto all'articolo 13 del D.lgs. 117/2017, alla redazione di un conto economico e finanziario consuntivo da presentare all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile di ciascun anno e successivamente depositato presso il RUNTS. Il Consiglio Direttivo provvede altresì alla redazione di un conto preventivo da presentare all'Assemblea entro il 30 novembre di ciascun anno.

Art. 7

Bilancio sociale e informativa sociale

7.1 Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo ed ai dirigenti.

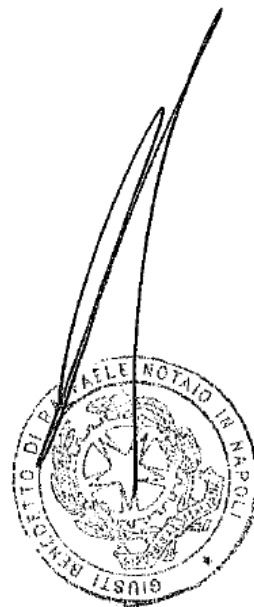
7.2 Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro l'anno, l'associazione dovrà redigere il bilancio sociale che dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato sul suo sito internet.

ART. 8

Quote associative e di ammissione

8.1 Il Consiglio Direttivo determina su base annuale l'ammontare delle quote associative e/o di ammissione.

8.2 Ogni decisione del Consiglio sarà comunicata periodicamente ai Soci tramite appositi sistemi di informazione (posta elettronica o altri strumenti via web) e comunque almeno su base annuale in occasione della Assemblea degli Associati convocata per l'approvazione del conto preventivo.



TITOLO III - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

ART. 9

Soci

9.1 Non esiste un numero massimo di Soci ammissibili e tutti i Soci hanno eguali diritti di voto, e sono assoggettati ai medesimi doveri.

9.2 I soci si articolano nelle seguenti categorie tutte aventi i medesimi diritti:

a) Soci fondatori che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione ovvero quelli iscritti entro il 31 dicembre 2025;

b) Soci ordinari.

9.3 Possono essere associate persone fisiche o giuridiche.

ART. 10

Accesso all'Associazione

10.1 La qualità di Socio si acquista per deliberazione del Consiglio Direttivo, su domanda dell'aspirante, presentato da almeno due associati. Nella domanda di associatura dovrà essere espressamente dichiarata l'accettazione di tutte le norme statutarie.

10.2 Non sono previsti requisiti soggettivi per i nuovi associati se non la condivisione alle finalità e gli scopi dell'associazione.

10.3 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo in materia di accettazione di domande di aspiranti e in tema di qualifica dei Soci, di cui al successivo articolo, avvengono a maggioranza semplice.

Qualora il Consiglio Direttivo respinga una domanda di ammissione deve dare, entro 60 giorni, adeguate motivazioni al rigetto. Il candidato la cui ammissione è dinegata si potrà appellare all'Assemblea degli associati.

ART. 11

Discendenti della famiglia de Franciscis e Napoli

11.1 I discendenti di Alfonso de Franciscis e Mario Napoli, anche qualora non abbiano formalizzato la loro associazione, hanno diritto, su domanda da presentare al Consiglio Direttivo, di partecipare alle assemblee senza diritto di voto, ma con facoltà di esprimere pareri ed indicazioni non vincolanti.

11.2 Qualora questi abbiano invece formalizzato la loro associazione all'ente hanno i medesimi diritti degli altri soci ivi compreso il diritto di voto.

ART. 12

Obbligo di versamento

12.1 Tutti i Soci sono tenuti a versare i rispettivi contributi annuali nei tempi e con le modalità definite dal Consiglio Direttivo.

ART. 13

Diritti dei Soci

13.1 La qualità di Socio (comprovata dalla iscrizione nel "Libro dei Soci" di cui di seguito) dà diritto a partecipare a tutte le attività dell'Associazione, a godere di tutti i benefici previsti per i Soci e ad esprimere il voto nell'Assemblea Generale.

ART. 14

Perdita della qualità di Socio

14.1 La qualifica di Socio è a tempo indeterminato essendo quindi espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

14.2 La qualità di Socio è strettamente personale e viene a mancare nel caso di:

a) Recesso: i Soci possono ritirare la propria adesione all'Associazione inviando per iscritto le dimissioni.

b) Esclusione: possono essere esclusi i Soci che siano morosi, nei termini decisi dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni Anno sociale, nel pagamento delle quote associative e quelli che abbiano posto in essere atti o comportamenti che possono screditare l'Associazione o il suo scopo.

14.3 L'esclusione è decisa dal Consiglio Direttivo, che la comunicherà all'interessato mediante raccomandata o per posta elettronica. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice.

14.4 Avverso l'esclusione, il Socio può, entro 30 giorni dalla comunicazione di cui innanzi, attivare il Collegio Arbitrale di cui in prosieguo.

14.5 La qualifica di associato è intrasmissibile.

14.6 La quota o il contributo associativo è intrasmissibile tranne che per caso di morte e non è ammessa la rivalutabilità della stessa.

ART. 15

Diritti dei Soci receduti o esclusi

15.1 I soci receduti e quelli esclusi non hanno diritto ad alcun rimborso di quote o di contributi, né potranno chiedere indennizzi o ripartizione di beni sociali o di ogni altro servizio.

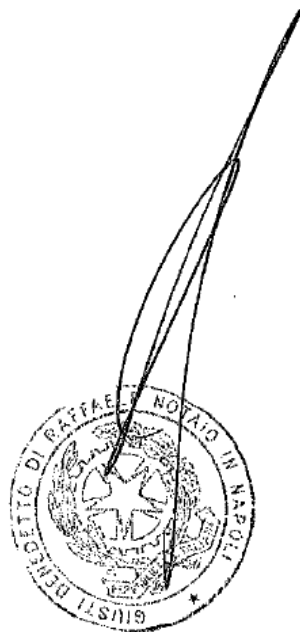
TITOLO IV - ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

ART. 16

Definizione degli organi

16.1 Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea dei Soci;



- b) il Presidente onorario (Organo facoltativo);
 - c) il Consiglio Direttivo;
 - d) il Presidente;
 - e) il Vice Presidente (Organo facoltativo);
 - f) il Segretario (Organo facoltativo);
 - g) il Tesoriere (Organo facoltativo);
 - h) l'Organo di controllo (organo facoltativo), che va obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del terzo settore;
 - i) l'Organo di revisione (organo facoltativo), che va obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del terzo settore;
 - j) Consiglio scientifico (Organo facoltativo).
- Gli organi di cui alle lettere "b", "c", "d", "e", "f" "g" "h", "i" e "j" durano in carica un triennio ed i componenti sono rieleggibili.

16.2 Tutte le cariche sono assunte a titolo gratuito senza diritto pertanto ad alcun compenso.

ART. 17

Assemblea dei Soci

17.1 L'Assemblea è composta da tutti i Soci.

Ciascun Socio ha diritto ad un voto.

Ciascun associato potrà conferire delega scritta ad altro associato.

Ciascun associato non potrà ricevere più di tre deleghe ovvero 5 qualora il numero degli associati sia non inferiore a 500.

L'Assemblea convocata può essere Ordinaria o Straordinaria.

17.2 L'Assemblea Ordinaria:

a) è convocata dal Presidente e si riunisce almeno due volte all'anno e, in qualunque momento, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali:

-- entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'esercizio passato, della relazione del Consiglio Direttivo e della relazione del Collegio dei Revisori, ove istituito, relative all'anno precedente, se non diversamente previsto;

-- entro il 30 novembre per l'approvazione del conto preventivo per l'anno successivo.

b) L'Assemblea può essere convocata, inoltre, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo (a maggioranza semplice) o il Presidente lo ritengano opportuno o quando ne facciano richiesta al Presidente, a mezzo raccomandata A.R., posta elettronica, almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto. In tal caso il Presidente ha il dovere di convocare l'Assemblea Ordinaria, senza indugio, entro 30 giorni dalla richiesta, indicando gli argomenti all'ordine del giorno. Se

ciò non avvenisse il Consiglio Direttivo è titolato a sfiduciare il Presidente dell'Associazione.

c) L'Assemblea può essere convocata anche in località diversa dalla sede dell'Associazione in caso di indisponibilità della Sede o per specifiche e motivate esigenze.

d) L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, sia per la prima che per la seconda convocazione, dovrà essere inviato a tutti i Soci non meno di 15 giorni prima della prima convocazione, a mezzo di posta elettronica o altro mezzo equivalente ed è affisso in modo visibile nella sede dell'Associazione e del sito web eventualmente dedicato.

e) L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati per delega la metà degli associati e delibera a maggioranza. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera a maggioranza.

f) In mancanza di convocazione, l'Assemblea si intende comunque valida qualora sia presente la totalità dei soci.

g) Solo per la nomina delle cariche sociali si procederà con voto segreto.

h) I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario in carica o, in sua assenza, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea tra i presenti e vengono trascritti su apposito libro dal Segretario dell'Associazione. Le delibere sono a disposizione degli associati presso la sede sociale.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

17.3 Compiti dell'Assemblea Ordinaria:

a) eleggere tutti gli organi sociali ed i suoi componenti;

b) approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività dell'Associazione svolta e da svolgere;

c) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (ove costituito);

d) stabilire le direttive di ordine generale e di indirizzo



per la realizzazione degli scopi dell'Associazione;

e) discutere i conti consuntivi annuali e deliberarne l'eventuale approvazione, oltre alle relative relazioni economiche, finanziarie e patrimoniali dell'Associazione, entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'ultimo esercizio sociale. Questo termine può essere anticipato tenendo conto di eventuali cambiamenti occorsi ed imposti dalla legge nazionale inerenti le scadenze per gli adempimenti tributari obbligatori;

f) discutere le relazioni ed i conti preventivi annuali e deliberarne l'eventuale approvazione entro il 30 novembre di ciascun anno;

g) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo e/o dal Presidente;

h) approvare i regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione oppure deliberarne delle variazioni;

i) approvare il bilancio.

17.4 Convocazione dell'Assemblea Straordinaria:

a) L'Assemblea Straordinaria viene convocata con le stesse norme che regolano l'Assemblea Ordinaria.

b) All'Assemblea Straordinaria si applicano tutte le norme che regolano l'Assemblea Ordinaria, a meno che non sia diversamente specificato.

c) L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o formalmente rappresentati i 2/3 dei Soci; in seconda convocazione è validamente costituita se almeno la maggioranza dei Soci è presente o formalmente rappresentata.

d) L'Assemblea Straordinaria decide, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti in proprio o per delega.

e) Le decisioni dell'Assemblea Straordinaria devono essere interamente trascritte nel libro dei verbali delle assemblee, dopo essere stati redatti e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

f) Le decisioni dell'Assemblea Straordinaria, dovranno essere comunicate entro 30 giorni, a tutti i Soci, in modo da essere effettive per ogni conseguenza di legge.

17.5 Compiti dell'Assemblea Straordinaria:

a) decidere in merito alle modifiche dello Statuto;

b) decidere in merito allo scioglimento dell'Associazione, con conseguente nomina di uno o più liquidatori e della devoluzione del patrimonio;

c) decidere su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

d) scioglimento, trasformazione, fusione e scissione.

ART. 18

Consiglio Direttivo

18.1 Il Consiglio Direttivo si compone di un numero dispari di membri, compreso fra cinque e tredici, eletti da tutti i Soci in Assemblea Ordinaria. Del Consiglio Direttivo fanno parte il Presidente, ed ove nominati il Vice Presidente ed il Segretario. La maggioranza del Consiglio Direttivo deve essere composta da persone fisiche associate ovvero da soggetti indicati dalle persone giuridiche associate.

18.2 Al Consiglio Direttivo compete la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in particolare:

- la promozione e l'attuazione dell'attività dell'Associazione secondo il programma definito anno per anno;
- la redazione dei conti consuntivi e preventivi da sottoporre all'Assemblea;
- l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- la proposta di modificazione di questo Statuto;
- la redazione di uno o più regolamenti interni nel caso in cui, a proprio insindacabile giudizio, ne ravvisi la necessità;
- la decisione dell'importo delle quote associative annuali ed eventuali contribuzioni supplementare;
- la scelta delle modalità dell'esclusione dall'associazione per morosità;
- la nomina del Consiglio Scientifico.

18.3. Ogni regolamento dovrà essere redatto nel pieno rispetto e conformità ai principi contenuti nel presente Statuto.

18.4 Nel caso in cui prima della scadenza del mandato vengano meno uno o più membri del Consiglio, questi saranno sostituiti mediante utilizzo dei primi non eletti.

18.5 I membri così nominati restano in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio. Qualora venga a mancare la maggioranza del Consiglio, i restanti membri dovranno immediatamente convocare l'Assemblea per la rielezione dell'intero organo.

18.6 I membri che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono automaticamente dalla carica e non sono immediatamente rieleggibili.

18.7 Il Consiglio è convocato dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o ne abbia richiesta da almeno un terzo dei componenti.

18.8 La convocazione viene trasmessa per via telematica.

18.9 Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri riuniti in qualsiasi sede, anche in teleconferenza, previo accertamento dell'identità, e sono adottate a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti prevale il voto di



chi presiede.

18.10 Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, nell'ordine: dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano.

18.11 Al Segretario competerà l'onere della redazione dei verbali del Consiglio e dell'Assemblea, nonché la tenuta dei Libri dell'Associazione e la conservazione della documentazione non contabile.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

18.12 Il Consiglio potrà delegare a Soci di fiducia materie o attività con particolari finalità.

ART. 19

Consiglio Scientifico

Nei'espletamento di attività di supporto alla ricerca scientifica nel perseguimento degli scopi di cui al precedente articolo 3, con delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione può decidere la costituzione di un Consiglio Scientifico costituito da un minimo di tre e un massimo di cinque personalità, anche esterne all'Associazione, di alto rilievo scientifico in settori di ricerca di interesse per l'Associazione. Il Consiglio Scientifico è organo consultivo del Direttivo (Art 16).

ART. 20

Tesoriere

20.1 Il Consiglio direttivo nomina, ove ritenuto opportuno, tra i suoi componenti il Tesoriere.

20.2 Al Tesoriere competeranno la tenuta della contabilità dell'Associazione, la riscossione delle quote associative, la predisposizione dei mandati di pagamento e la conservazione di ogni documento contabile dell'Associazione stessa.

20.3 Il Tesoriere ha il compito di sollecitare i soci morosi e di porre in essere ogni atto idoneo al recupero delle quote non versate.

ART. 21

Presidente, Vice Presidente

21.1 Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo; egli ha, salvo il disposto del comma 7 art. 26 del D.lgs. 117/2017, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale.

22.2 In assenza del Presidente, il Vice-Presidente dell'Associazione, ove nominato, può compiere quindi tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione diretti al conseguimento degli scopi.

23.3 Le limitazioni del potere di rappresentanza dovranno, ai sensi del comma 7 art. 26 del D.lgs. 117/2017, per essere opponibili ai terzi essere iscritte nel RUNTS.

Art. 22

Organo di Controllo

22.1 L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30, commi 2 - 3 - 4, del CTS.

22.2 I componenti dell'Organo di controllo possono essere, al massimo, cinque, ad essi si applica l'art. 2399 del Codice civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

22.3 Il numero dei componenti verrà determinato dall'assemblea convocata per la sua nomina.

22.4 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31 del CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

22.5 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

22.6 La carica di membro dell'Organo di controllo incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno



dell'Associazione.

Art. 23

Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del CTS, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO V - LIBRI E DOCUMENTAZIONI

ART. 24

Libri

I Libri obbligatori dell'Associazione sono: il "Libro dei Soci", il "Libro dei Verbali di Assemblea" ed il "Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo", "Registro dei volontari" che svolgono la loro attività in modo occasionale "il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo", se costituito, tenuto a cura dello stesso organo, "il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi", se costituiti, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono, che dovranno essere numerati e vidimati in ogni pagina.

Art. 25

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs.

117/2017.

Art. 26

Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

TITOLO VI - SCIoglimento

ART. 27

Scioglimento

27.1 Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria, ma la convocazione dell'adunanza per questo specifico scopo, dovrà essere effettuata, con un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi mediante mezzo telematico o raccomandata A/R .

27.2 In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto in conformità della legge e delle indicazioni dell'assemblea ed in loro assenza agli Amici di Pompei ETS.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI VARIE

ART. 28

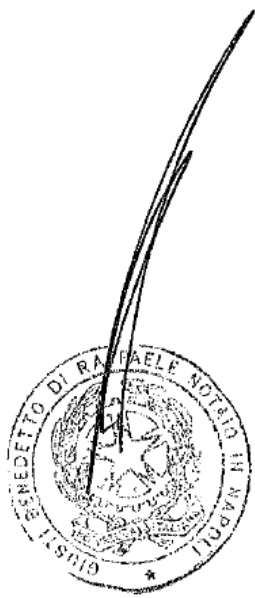
Clausola arbitrale

28.1 Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra gli Associati e l'Associazione, circa la validità, l'efficacia, l'interpretazione e l'esecuzione di questo atto e/o delle singole pattuizioni in esso contenute, nonché qualsiasi controversia che fosse promossa dai Componenti del Consiglio Direttivo, dai Revisori dei Conti ovvero che fosse promossa nei loro confronti, sarà decisa da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di Napoli. L'arbitro deve decidere nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, secondo diritto, rendendo lodo irrituale non impugnabile. La pronuncia del lodo dovrà avvenire entro novanta giorni dall'accettazione della nomina. La sede dell'arbitrato sarà Napoli.

ART. 29

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente



Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) e dalle successive modifiche ed integrazioni, dal Codice civile e dalle altre normative vigenti in materia oltre che dai principi generali dell'ordinamento giuridico, purché compatibili.

Firmato: Doriana Napoli - Maria Consiglia Napoli - Vittorio de Francis - Gennaro Napoli - Margherita Napoli - Sebastiano Napoli - Lucia Napoli - Stefano De Caro - Maria Pisapia - Angela Pontrandolfo - Emilia Del Franco - Notaio Benedetto Giusti (sigillo).

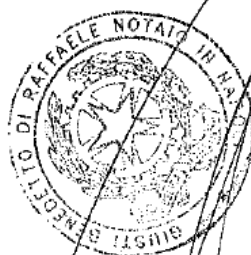
NOTAIO BENEDETTO GIUSTI

La presente copia composta di n. 19 facciate è conforme all'originale.

Napoli, via Cavallerizza n. 60

oggi,

16 FEB. 2020



**Allegato "B" al n. 8.720 della raccolta
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"CENTRO PER L'ARCHEOLOGIA
ALFONSO DE FRANCISCIS E MARIO NAPOLI E.T.S."**

TITOLO I - COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA

ART. 1

Costituzione

È costituita in Napoli, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (di seguito indicato come "Codice del Terzo Settore" o CTS), l'associazione denominata

"CENTRO PER L'ARCHEOLOGIA

ALFONSO DE FRANCISCIS E MARIO NAPOLI E.T.S."

(di seguito anche "Associazione"), come libera associazione senza scopo di lucro, con durata illimitata nel tempo.

ART. 2

Sede

2.1 L'Associazione ha sede legale in Caserta, presso il Palazzo de Franciscis, al Largo de Franciscis, sito in via Cancellino 45 (CAP 81100).

ART. 3

Scopo

3.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e si prefigge di svolgere attività atte a valorizzare il percorso culturale e scientifico intrapreso dai due archeologi Alfonso de Franciscis e Mario Napoli con particolare riguardo alle seguenti finalità:

- promozione culturale, sociale e ambientale nel campo della archeologia e dei suoi legami con il pensiero artistico e storico con l'organizzazione di incontri ed eventi con giovani artisti impegnati nel sociale;
- promozione e diffusione della cultura attraverso l'organizzazione di progetti ad alto impatto educativo e con particolare attenzione alle disabilità cognitive e fisiche;
- promozione della sostenibilità ambientale nella archeologia, tramite l'organizzazione di incontri conferenze e creazione di reti culturali;
- archeologia come promotore di Innovazione Scientifica per incoraggiare e promuovere la formazione di giovani studenti e PostDoc, europei e extraeuropei, di cui all'art. 5, comma 1, lettera g del Codice del Terzo settore, nella archeologia moderna, come vettore di innovazioni tecniche e scientifiche, favorire la pubblicazione in archeologia e la costituzione di piccole imprese giovanili e società cooperative;

- promozione attiva della ricerca scientifica di particolare interesse sociale - di cui all'art. 5, comma 1, lettera h del Codice del Terzo settore - da parte di studenti e giovani archeologi nello sviluppo del territorio per la valorizzazione e tutela del territorio con progetti ad alto impatto educativo rivolti a soggetti con disabilità;
- tutela, promozione e valorizzazione in particolare della Sede, in quanto bene culturale d'interesse artistico e storico di cui al D. Lgs. 42/2004 e successive modifiche, di cui all'art.5 comma 1 lettera f del Codice del Terzo settore ed in particolare sviluppando progetti tesi a garantire la massima accessibilità e fruibilità ai soggetti portatori di disabilità;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo - di cui all'art. 5, comma 1, lettera i del Codice del Terzo settore.

ART. 4

Esercizio sociale

4.1 L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

TITOLO II - PATRIMONIO E RISORSE

ART. 5

Fondo comune

5.1 Il fondo comune dell'Associazione si basa sulle quote associative annuali, sulle quote di ammissione versate da nuovi Soci, sui contributi straordinari dei Soci, sulle elargizioni e/o finanziamenti effettuati da persone e/o da istituzioni nazionali, Internazionali, o dell'Unione Europea, su lasciti e donazioni, su rendite dei beni eventualmente acquisiti in proprietà, e su sponsorizzazioni di specifiche iniziative, oltre a tutte le altre forme di supporto economico e non, atte a promuovere l'Associazione nella realizzazione del proprio scopo sociale.

5.2 Salvo che non sia espressamente indicato all'atto del finanziamento, compete al Consiglio Direttivo definire l'utilizzo dei contributi ricevuti a qualunque titolo. Se il finanziamento viene vincolato ad uno specifico impiego, prima della sua accettazione il Consiglio Direttivo dovrà esprimersi sull'accettazione o meno dello stesso, valutandone la compatibilità con gli scopi e finalità dell'associazione.

5.3 I contributi versati per specifiche iniziative dovranno essere utilizzati esclusivamente per gli scopi indicati. Le eventuali eccedenze potranno essere utilizzate diversamente secondo un piano di priorità definito dal Consiglio

Direttivo dell'Associazione esclusivamente per le finalità oggetto dell'Associazione.

5.4 E' fatto espresso tassativo divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

ART. 6

Rendiconto economico e finanziario

6.1 Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede, in conformità con quanto disposto all'articolo 13 del D.lgs. 117/2017, alla redazione di un conto economico e finanziario consuntivo da presentare all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile di ciascun anno e successivamente depositato presso il RUNTS. Il Consiglio Direttivo provvede altresì alla redazione di un conto preventivo da presentare all'Assemblea entro il 30 novembre di ciascun anno.

Art. 7

Bilancio sociale e informativa sociale

7.1 Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo ed ai dirigenti.

7.2 Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro l'anno, l'associazione dovrà redigere il bilancio sociale che dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato sul suo sito internet.

ART. 8

Quote associative e di ammissione

8.1 Il Consiglio Direttivo determina su base annuale l'ammontare delle quote associative e/o di ammissione.

8.2 Ogni decisione del Consiglio sarà comunicata periodicamente ai Soci tramite appositi sistemi di informazione (posta elettronica o altri strumenti via web) e comunque almeno su base annuale in occasione della Assemblea degli Associati convocata per l'approvazione del conto preventivo.

TITOLO III - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

ART. 9

Soci

9.1 Non esiste un numero massimo di Soci ammissibili e tutti i Soci hanno eguali diritti di voto, e sono assoggettati ai medesimi doveri.

9.2 I soci si articolano nelle seguenti categorie tutte aventi i medesimi diritti:

a) Soci fondatori che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione ovvero quelli iscritti entro il 31 dicembre 2025;

b) Soci ordinari.

9.3 Possono essere associate persone fisiche o giuridiche.

ART. 10

Accesso all'Associazione

10.1 La qualità di Socio si acquista per deliberazione del Consiglio Direttivo, su domanda dell'aspirante, presentato da almeno due associati. Nella domanda di associatura dovrà essere espressamente dichiarata l'accettazione di tutte le norme statutarie.

10.2 Non sono previsti requisiti soggettivi per i nuovi associati se non la condivisione alle finalità e gli scopi dell'associazione.

10.3 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo in materia di accettazione di domande di aspiranti e in tema di qualifica dei Soci, di cui al successivo articolo, avvengono a maggioranza semplice.

Qualora il Consiglio Direttivo respinga una domanda di ammissione deve dare, entro 60 giorni, adeguate motivazioni al rigetto. Il candidato la cui ammissione è dinegata si potrà appellare all'Assemblea degli associati.

ART. 11

Discendenti della famiglia de Franciscis e Napoli

11.1 I discendenti di Alfonso de Franciscis e Mario Napoli, anche qualora non abbiano formalizzato la loro associazione, hanno diritto, su domanda da presentare al Consiglio Direttivo, di partecipare alle assemblee senza diritto di voto, ma con facoltà di esprimere pareri ed indicazioni non vincolanti.

11.2 Qualora questi abbiano invece formalizzato la loro associazione all'ente hanno i medesimi diritti degli altri soci ivi compreso il diritto di voto.

ART. 12

Obbligo di versamento

12.1 Tutti i Soci sono tenuti a versare i rispettivi contributi annuali nei tempi e con le modalità definite dal Consiglio Direttivo.

ART. 13

Diritti dei Soci

13.1 La qualità di Socio (comprovata dalla iscrizione nel "Libro dei Soci" di cui di seguito) dà diritto a partecipare a tutte le attività dell'Associazione, a godere di tutti i benefici previsti per i Soci e ad esprimere il voto nell'Assemblea Generale.

ART. 14

Perdita della qualità di Socio

14.1 La qualifica di Socio è a tempo indeterminato essendo quindi espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

14.2 La qualità di Socio è strettamente personale e viene a mancare nel caso di:

a) Recesso: i Soci possono ritirare la propria adesione all'Associazione inviando per iscritto le dimissioni.

b) Esclusione: possono essere esclusi i Soci che siano morosi, nei termini decisi dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni Anno sociale, nel pagamento delle quote associative e quelli che abbiano posto in essere atti o comportamenti che possono screditare l'Associazione o il suo scopo.

14.3 L'esclusione è decisa dal Consiglio Direttivo, che la comunicherà all'interessato mediante raccomandata o per posta elettronica. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice.

14.4 Avverso l'esclusione, il Socio può, entro 30 giorni dalla comunicazione di cui innanzi, attivare il Collegio Arbitrale di cui in prosieguo.

14.5 La qualifica di associato è intrasmissibile.

14.6 La quota o il contributo associativo è intrasmissibile.

ART. 15

Diritti dei Soci receduti o esclusi

15.1 I soci receduti e quelli esclusi non hanno diritto ad alcun rimborso di quote o di contributi, né potranno chiedere indennizzi o ripartizione di beni sociali o di ogni altro servizio.

TITOLO IV - ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

ART. 16

Definizione degli organi

16.1 Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente onorario (Organo facoltativo);
- c) il Consiglio Direttivo;

- d) il Presidente;
- e) il Vice Presidente (Organo facoltativo);
- f) il Segretario (Organo facoltativo);
- g) il Tesoriere (Organo facoltativo);
- h) l'Organo di controllo (organo facoltativo), che va obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del terzo settore;
- i) l'Organo di revisione (organo facoltativo), che va obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del terzo settore;
- j) Consiglio scientifico (Organo facoltativo).

Gli organi di cui alle lettere "b", "c", "d", "e", "f" "g" "h", "i" e "j" durano in carica un triennio ed i componenti sono rieleggibili.

16.2 Tutte le cariche sono assunte a titolo gratuito senza diritto pertanto ad alcun compenso.

ART. 17

Assemblea dei Soci

17.1 L'Assemblea è composta da tutti i Soci.

Ciascun Socio ha diritto ad un voto.

Ciascun associato potrà conferire delega scritta ad altro associato.

Ciascun associato non potrà ricevere più di tre deleghe ovvero 5 qualora il numero degli associati sia non inferiore a 500.

L'Assemblea convocata può essere Ordinaria o Straordinaria.

17.2 L'Assemblea Ordinaria:

a) è convocata dal Presidente e si riunisce almeno due volte all'anno e, in qualunque momento, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali:

-- entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'esercizio passato, della relazione del Consiglio Direttivo e della relazione del Collegio dei Revisori, ove istituito, relative all'anno precedente, se non diversamente previsto;

-- entro il 30 novembre per l'approvazione del conto preventivo per l'anno successivo.

b) L'Assemblea può essere convocata, inoltre, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo (a maggioranza semplice) o il Presidente lo ritengano opportuno o quando ne facciano richiesta al Presidente, a mezzo raccomandata A.R., posta elettronica, almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto. In tal caso il Presidente ha il dovere di convocare l'Assemblea Ordinaria, senza indugio, entro 30 giorni dalla richiesta, indicando gli argomenti all'ordine del giorno. Se ciò non avvenisse il Consiglio Direttivo è titolato a sfiduciare il Presidente dell'Associazione.

c) L'Assemblea può essere convocata anche in località diversa dalla sede dell'Associazione in caso di indisponibilità della Sede o per specifiche e motivate esigenze.

d) L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, sia per la prima che per la seconda convocazione, dovrà essere inviato a tutti i Soci non meno di 15 giorni prima della prima convocazione, a mezzo di posta elettronica o altro mezzo equivalente ed è affisso in modo visibile nella sede dell'Associazione e del sito web eventualmente dedicato.

e) L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati per delega la metà degli associati e delibera a maggioranza. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera a maggioranza.

f) In mancanza di convocazione, l'Assemblea si intende comunque valida qualora sia presente la totalità dei soci.

g) Solo per la nomina delle cariche sociali si procederà con voto segreto.

h) I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario in carica o, in sua assenza, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea tra i presenti e vengono trascritti su apposito libro dal Segretario dell'Associazione. Le delibere sono a disposizione degli associati presso la sede sociale.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

17.3 Compiti dell'Assemblea Ordinaria:

a) eleggere tutti gli organi sociali ed i suoi componenti;

b) approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività dell'Associazione svolta e da svolgere;

c) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (ove costituito);

d) stabilire le direttive di ordine generale e di indirizzo per la realizzazione degli scopi dell'Associazione;

e) discutere i conti consuntivi annuali e deliberarne

l'eventuale approvazione, oltre alle relative relazioni economiche, finanziarie e patrimoniali dell'Associazione, entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'ultimo esercizio sociale. Questo termine può essere anticipato tenendo conto di eventuali cambiamenti occorsi ed imposti dalla legge nazionale inerenti le scadenze per gli adempimenti tributari obbligatori;

f) discutere le relazioni ed i conti preventivi annuali e deliberarne l'eventuale approvazione entro il 30 novembre di ciascun anno;

g) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo e/o dal Presidente;

h) approvare i regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione oppure deliberarne delle variazioni;

i) approvare il bilancio.

17.4 Convocazione dell'Assemblea Straordinaria:

a) L'Assemblea Straordinaria viene convocata con le stesse norme che regolano l'Assemblea Ordinaria.

b) All'Assemblea Straordinaria si applicano tutte le norme che regolano l'Assemblea Ordinaria, a meno che non sia diversamente specificato.

c) L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, in prima e in seconda convocazione, quando siano presenti o formalmente rappresentati i 2/3 dei Soci.

d) L'Assemblea Straordinaria decide, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti in proprio o per delega.

e) Le decisioni dell'Assemblea Straordinaria devono essere interamente trascritte nel libro dei verbali delle assemblee, dopo essere stati redatti e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

f) Le decisioni dell'Assemblea Straordinaria, dovranno essere comunicate entro 30 giorni, a tutti i Soci, in modo da essere effettive per ogni conseguenza di legge.

17.5 Compiti dell'Assemblea Straordinaria:

a) decidere in merito alle modifiche dello Statuto;

b) decidere in merito allo scioglimento dell'Associazione, con conseguente nomina di uno o più liquidatori e della devoluzione del patrimonio;

c) decidere su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

d) scioglimento, trasformazione, fusione e scissione.

ART. 18

Consiglio Direttivo

18.1 Il Consiglio Direttivo si compone di un numero dispari di membri, compreso fra cinque e tredici, eletti da tutti i Soci in Assemblea Ordinaria. Del Consiglio Direttivo fanno parte il Presidente, ed ove nominati il Vice Presidente ed

il Segretario. La maggioranza del Consiglio Direttivo deve essere composta da persone fisiche associate ovvero da soggetti indicati dalle persone giuridiche associate.

18.2 Al Consiglio Direttivo compete la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in particolare:

- la promozione e l'attuazione dell'attività dell'Associazione secondo il programma definito anno per anno;
- la redazione dei conti consuntivi e preventivi da sottoporre all'Assemblea;
- l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- la proposta di modificazione di questo Statuto;
- la redazione di uno o più regolamenti interni nel caso in cui, a proprio insindacabile giudizio, ne ravvisi la necessità;
- la decisione dell'importo delle quote associative annuali ed eventuali contribuzioni supplementare;
- la scelta delle modalità dell'esclusione dall'associazione per morosità;
- la nomina del Consiglio Scientifico.

18.3 Ogni regolamento dovrà essere redatto nel pieno rispetto e conformità ai principi contenuti nel presente Statuto.

18.4 Nel caso in cui prima della scadenza del mandato vengano meno uno o più membri del Consiglio, questi saranno sostituiti mediante utilizzo dei primi non eletti.

18.5 I membri così nominati restano in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio. Qualora venga a mancare la maggioranza del Consiglio, i restanti membri dovranno immediatamente convocare l'Assemblea per la rielezione dell'intero organo.

18.6 I membri che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono automaticamente dalla carica e non sono immediatamente rieleggibili.

18.7 Il Consiglio è convocato dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o ne abbia richiesta da almeno un terzo dei componenti.

18.8 La convocazione viene trasmessa per via telematica.

18.9 Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri riuniti in qualsiasi sede, anche in teleconferenza, previo accertamento dell'identità, e sono adottate a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

18.10 Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, nell'ordine: dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano.

18.11 Al Segretario competerà l'onere della redazione dei verbali del Consiglio e dell'Assemblea, nonché la tenuta dei

Libri dell'Associazione e la conservazione della documentazione non contabile.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

18.12 Il Consiglio potrà delegare a Soci di fiducia materie o attività con particolari finalità.

ART. 19

Consiglio Scientifico

Nell'espletamento di attività di supporto alla ricerca scientifica nel perseguimento degli scopi di cui al precedente articolo 3, con delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione può decidere la costituzione di un Consiglio Scientifico costituito da un minimo di tre e un massimo di cinque personalità, anche esterne all'Associazione, di alto rilievo scientifico in settori di ricerca di interesse per l'Associazione. Il Consiglio Scientifico è organo consultivo del Direttivo (Art 16).

ART. 20

Tesoriere

20.1 Il Consiglio direttivo nomina, ove ritenuto opportuno, tra i suoi componenti il Tesoriere.

20.2 Al Tesoriere competeranno la tenuta della contabilità dell'Associazione, la riscossione delle quote associative, la predisposizione dei mandati di pagamento e la conservazione di ogni documento contabile dell'Associazione stessa.

20.3 Il Tesoriere ha il compito di sollecitare i soci morosi e di porre in essere ogni atto idoneo al recupero delle quote non versate.

ART. 21

Presidente, Vice Presidente

21.1 Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo; egli ha, salvo il disposto del comma 7 art. 26 del D.lgs. 117/2017, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale.

22.2 In assenza del Presidente, il Vice-Presidente dell'Associazione, ove nominato, può compiere quindi tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione diretti al conseguimento degli scopi.

23.3 Le limitazioni del potere di rappresentanza dovranno, ai sensi del comma 7 art. 26 del D.lgs. 117/2017, per essere opponibili ai terzi essere iscritte nel RUNTS.

Art. 22

Organo di Controllo

22.1 L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30, commi 2 - 3 - 4, del CTS.

22.2 I componenti dell'Organo di controllo possono essere, al massimo, cinque, ad essi si applica l'art. 2399 del Codice civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

22.3 Il numero dei componenti verrà determinato dall'assemblea convocata per la sua nomina.

22.4 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31 del CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

22.5 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

22.6 La carica di membro dell'Organo di controllo incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Art. 23

Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del CTS,

l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO V - LIBRI E DOCUMENTAZIONI

ART. 24

Libri

I Libri obbligatori dell'Associazione sono: il "Libro dei Soci", il "Libro dei Verbali di Assemblea" ed il "Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo", "Registro dei volontari" che svolgono la loro attività in modo occasionale "il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo", se costituito, tenuto a cura dello stesso organo, "il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi", se costituiti, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono, che dovranno essere numerati e vidimati in ogni pagina.

Art. 25

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 26

Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra

natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

TITOLO VI - SCIOGLIMENTO

ART. 27

Scioglimento

27.1 Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria, ma la convocazione dell'adunanza per questo specifico scopo, dovrà essere effettuata, con un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi mediante mezzo telematico o raccomandata A/R .

27.2 In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o da quanto deliberato dall'Assemblea convocata per lo scioglimento.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI VARIE

ART. 28

Clausola arbitrale

28.1 Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra gli Associati e l'Associazione, circa la validità, l'efficacia, l'interpretazione e l'esecuzione di questo atto e/o delle singole pattuizioni in esso contenute, nonché qualsiasi controversia che fosse promossa dai Componenti del Consiglio Direttivo, dai Revisori dei Conti ovvero che fosse promossa nei loro confronti, sarà decisa da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di Napoli. L'arbitro deve decidere nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, secondo diritto, rendendo lodo irrituale non impugnabile. La pronuncia del lodo dovrà avvenire entro novanta giorni dall'accettazione della nomina. La sede dell'arbitrato sarà Napoli.

ART. 29

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto

previsto dal Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) e dalle successive modifiche ed integrazioni, dal Codice civile e dalle altre normative vigenti in materia oltre che dai principi generali dell'ordinamento giuridico, purché compatibili.

Firmato: Vittorio De Franciscis - Notaio Benedetto Giusti (sigillo).

[illegible]